



POLITECNICO
MILANO 1863

Capitolato speciale d'oneri

RINNOVAMENTO DEL CIRCUITO IDRAULICO DEL
LABORATORIO IDRAULICA FANTOLI DEL
POLITECNICO DI MILANO
CIG 77149989BF

Area Gestione Infrastrutture e Servizi
Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture

Art. 1 - Oggetto della fornitura.....	3
Art. 2 - Durata del servizio.....	4
Il contratto di cui alla presente lettera d’invito avrà durata di 12 mesi.	4
Art. 3 - Importo della fornitura.....	4
Art. 4 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto.....	5
Art. 5 - Regolarità del servizio – controlli – penalità.....	5
Art. 6 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto/Clausola risolutiva espressa.....	6
Art. 7 - Recesso.....	8
Art. 8 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento	8
Art. 9 – Subappalto, divieto di cessione del contratto	9
Art. 10 - Riservatezza.....	9
Art. 11- Tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 12 - Normativa anticorruzione.....	9
Art. 13 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano.....	10
Art. 14 - Norme di riferimento	11
Art. 15 - Foro competente.....	11
Art. 16 - Trattamento dati.....	11
Art. 17 - Responsabile del procedimento	12
Art. 18 - Contatti del Punto Ordinante	12
Art. 19 - Accesso agli atti	12
Art. 20 - Spese contrattuali.....	12

Art. 1 - Oggetto della fornitura

La presente procedura riguarda la fornitura di numero 3 vasche metalliche facenti funzione di serbatoi per il circuito idraulico del Laboratorio Idraulica Fantoli (di seguito LIF) del Politecnico di Milano e la manutenzione di 3 pompe. Questi due interventi sono scorporati in una parte a corpo (vasche) e una parte opzionale da contabilizzare a misura (manutenzione pompe).

La parte a corpo riguarda la realizzazione di numero 3 vasche in AISI 304 (dimensioni indicative 1200x3300x1700 mm) facenti funzione di serbatoi per il circuito idraulico del LIF, prevedendo al loro interno tutte le componentistiche per il corretto funzionamento dell'impianto (sistema di sfioro, allacciamenti per mandata, derivazione e scarico).

L'offerta deve essere comprensiva di: smontaggio e smaltimento delle vasche esistenti, lavori accessori per il montaggio e posizionamento delle vasche nuove, tutte le predisposizioni per l'allacciamento alle tubazioni del laboratorio e il loro collaudo.

Di seguito un dettaglio delle operazioni sulla parte a corpo:

- rilievo topografico dello stato di fatto delle tre vasche esistenti e del sistema di tubazioni annesse. Redazione dei disegni esecutivi delle tre vasche in oggetto soggette all'avvallo del responsabile scientifico di laboratorio;
- smontaggio, rimontaggio e valutazione del possibile loro riutilizzo, o della necessaria realizzazione anche parziale di parti nuove, delle tubazioni in ingresso/uscita dalle 3 vasche (mandata della pompa, derivazione principale, scarico degli sfioratori, scarico di fondo) in previsione della flangiatura con le nuove vasche;
- eventuale smontaggio e rimontaggio della ringhiera e della passerella al fine di rimuovere i possibili ostacoli alle successive lavorazioni;
- smontaggio, rimozione e smaltimento delle tre vasche esistenti; particolare riguardo alla salvaguardia della esistente struttura di sostegno (reticolo di travi metalliche);
- esecuzione a regola d'arte delle tre nuove vasche in AISI 304 spessore minimo 3 mm dimensioni orientative 1200x3300x1700 mm. salvaguardando gli attuali vincoli statici dell'attuale sistema di vasche;
- esecuzione a regola d'arte (AISI 304 spessore minimo 3 mm) delle opere accessorie all'interno delle tre nuove vasche (paratoia interna, coperchio copri getto del tubo di mandata delle pompe, vasca interna per scarico degli sfiori, sfioratori mobili e luci di collegamento con il sistema di tubazioni, vedere tavole indicative allegate);
- posa in opera delle tre vasche complete di tutte le opere accessorie interne, collegamento alle tubazioni;
- collaudo idraulico e statico.

L'installazione delle nuove vasche deve essere terminata entro 60 giorni dall'avvio della fornitura.

Per l'installazione dei cassoni sopra descritti è richiesta offerta economica a corpo con base d'asta di Euro 45.000,00.

Il Politecnico di Milano si riserva di attivare ulteriori opzioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 3 pompe del laboratorio aventi le seguenti caratteristiche: 3 pompe KSB mod. Etanorm-G 150/250/20L portata 432 m³/h prevalenza 15 m. La prima operazione consiste in un'indagine per la definizione dello stato di fatto delle tre pompe. Successivamente si deve provvedere alla realizzazione dei lavori necessari per la completa rimessa in funzionamento delle tre pompe.

Relativamente alle lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (a misura), la scelta dei lavori da eseguire nell'ambito della somma a disposizione deve essere avallata dal responsabile del LIF.

Le lavorazioni di manutenzione sulle pompe saranno contabilizzate a misura utilizzando il listino prezzi di cui all'Allegato A al netto dello sconto di gara.

Per eventuali lavorazioni non previste, il costo della manodopera liquidato è quello indicato come "COSTO MEDIO ORARIO (4)" dalla determinazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (D. D. n. 23/2017 del 3 aprile 2017) relativo alla provincia di Milano, per il livello necessario allo svolgimento dei lavori richiesti ed autorizzato dalla Direzione Lavori.

Su detto importo sarà applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d'impresa pari al totale percentuale del 24,85%, come definito dal Listino del Comune di Milano, che sarà assoggettato al ribasso contrattuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Nel caso in cui le attività siano computate utilizzando voci dei listini in opera compiuta, lo sconto offerto in sede di gara sarà applicato:

- al valore percentuale del costo dell'opera compiuta eccedente l'incidenza della manodopera;
- al valore percentuale di incidenza della manodopera solo per la quota di spese generali ed utili d'impresa definito dal listino di riferimento (es. pari al 24,85%, per il Listino del Comune di Milano)

L'importo massimo stimato delle opzioni per la manutenzione delle pompe è di Euro 15.000,00.

Art. 2 - Durata del servizio

Il contratto di cui alla presente lettera d'invito avrà durata di 12 mesi.

I lavori avranno inizio nel corso del 2019, previa comunicazione a mezzo PEC, della data di avvio del servizio.

Art. 3 - Importo della fornitura

Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € **60.000,00 oltre IVA** per l'intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.

Il Politecnico di Milano stima i costi relativi alla sicurezza per l'adozione delle misure individuate nel DUVRI, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.lgs. n. 50/2016, pari a € 5.000,00.

Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali oneri, che non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

Art. 4 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l'importo e con le modalità stabilite dall'Art.103 del D.Lgs.50/2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Art. 5 - Regolarità del servizio – controlli – penalità

Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti dalla pianificazione concordata con il Committente.

Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Committente procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 250,00= ad un massimo di euro 2.500,00=, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Per ogni giorno di ritardo nella conclusione del progetto sarà addebitata una penale di € 500.

Tutte le caratteristiche del servizio specificate in offerta tecnica sono obbligatorie per il fornitore e, salvo diversa indicazione del Politecnico di Milano, dovranno essere implementate nello svolgimento dell'appalto.

In caso di svolgimento del servizio con modalità non conformi a quanto specificato dal concorrente in offerta tecnica sarà addebitata una penale da € 50 a € 500.

In particolare, in caso di utilizzo di personale con un livello di qualifiche o esperienza inferiori al minimo richiesto dal presente documento o agli eventuali livelli superiori indicati in offerta tecnica dall'aggiudicatario, sarà addebitata una penale di € 1.000,00 per ciascun caso rilevato, oltre alla richiesta di sostituzione immediata del personale con altro adeguato per qualifica ed esperienza.

Il Politecnico si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con contestazione scritta, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Nel caso che l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'ammontare dell'affidamento, il rapporto in essere sarà da considerarsi risolto di diritto.

L'amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al Fornitore, con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l'importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro.

Art. 6 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto/Clausola risolutiva espressa

Si prevede espressamente che l'affidamento si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico;
- b) arbitrario abbandono del servizio;
- c) atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- d) dichiarazione di fallimento dell'impresa;
- e) cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto;
- f) perdita dei requisiti previsti dall'art.80 D.Lgs 50/2016
- g) nei casi previsti dai patti di integrità del Politecnico di Milano

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano; entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

In caso di ripetute inadempienze non sanate a seguito di diffida formale o anche a seguito di una singola inadempienza che tuttavia comporti una disfunzione particolarmente grave o l'interruzione del servizio, il Politecnico di Milano potrà risolvere unilateralmente il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., incamerando la cauzione prestata dall'Impresa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi della fornitura con maggiori oneri per il Politecnico di Milano e/o terzi.

È comunque causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.:

- mancata comunicazione in merito alla cessione di ramo di azienda nei termini previsti per legge;

- violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'art.42 del presente Capitolato;
- scioglimento o liquidazione della società concessionaria, cessazione dell'attività, fallimento o altre procedure concorsuali a cura della medesima;
- sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione alla gara;
- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Politecnico di Milano riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell'Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
- applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza;
- cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- interruzione senza alcuna ragione del servizio per un periodo superiore a 2 giorni;
- mancanza sopravvenuta della copertura assicurativa obbligatoria o della cauzione definitiva;
- violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all'Allegato 1 – Dichiarazione requisiti generali della Lettera di invito.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.

L'amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

La risoluzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore comporta la perdita, in capo all'Appaltatore, della cauzione definitiva.

Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo **superiore ai 10 giorni solari** indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla **risoluzione del rapporto**, ai sensi 5 dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r. e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell'appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.

Art. 7 - Recesso

Il Politecnico di Milano può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'impresa:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1671c.c.

L'Affidatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 10 giorni naturali e consecutivi, qualora il Politecnico di Milano intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

Il Politecnico di Milano è in ogni caso esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica, a seguito di accettazione dei risultati del progetto da parte della Stazione Appaltante, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO)	<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiContratto>
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	<Dati Generali><DatiFattureCollegate>

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura. La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

Art. 9 - Subappalto, divieto di cessione del contratto

È fatto divieto assoluto di cedere a terzi l'appalto.

Qualsiasi cessione dell'appalto è nulla nei confronti del Concedente e comporta l'immediata revoca dell'appalto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano.

Art. 10 - Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 11- Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

Art. 12 - Normativa anticorruzione

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali,

Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

Art. 13 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 14 - Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

Art. 16 - Trattamento dati

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all'avvio del servizio dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente appalto come specificato al punto 3 dell'Allegato 1.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara, per l'aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile per la protezione dei dati personali, punto di contatto: privacy@polimi.it.

I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale Piazza Leonardo da Vinci, 32 – Responsabile del trattamento, Ing. Graziano Dragoni.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il Prof. Alberto Bianchi.

Art. 18 - Contatti del Punto Ordinante

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, **telefono 02 2399 9300 – 800 02 2399**, email callcenter@polimi.it, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Art. 19 - Accesso agli atti

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo:

http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/301/Tariffario_accesso_documenti.pdf

Art. 20 - Spese contrattuali

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Milano, lì 06/12/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Prof. Alberto Bianchi